

CORTE DEI CONTI

21.03.08 001640

CONTROLLO
MINISTERI ISTITUZIONALI

MOD. 24 bis



Il Ministro della Difesa

VISTO

l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce un piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate ne divorziate, possono mantenerne la conduzione, purchè non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;

VISTA

la legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni";

VISTO

l'articolo 2, comma 631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante l'abrogazione dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché la previsione che gli immobili originariamente individuati ai sensi del citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione;

VISTO

il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate";

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 23 gennaio 2004, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate";

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 2 marzo 2006, concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa relativo agli alloggi in dotazione nell'anno 2003, (registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006, Reg. n. 3, Fog. n. 105), il quale, all'allegato 2, reca l'individuazione di un numero di 4.493 alloggi alienabili ai sensi del citato articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003;

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per Copia Conforme
IL FUNZIONARIO
(Funz. di Amm. Paolo BONFIGLI)

CONSIDERATA la necessità di predisporre i piani di gestione del patrimonio abitativo relativi agli anni dal 2004 al 2007;

CONSIDERATO che il citato articolo 2, comma 631, della legge n. 244 del 2007 ha reso priva di effetti l'individuazione degli alloggi alienabili effettuata con il citato decreto del Ministro della difesa in data 2 marzo 2006 e che, pertanto, gli stessi alloggi vanno ricompresi nel patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa per gli anni dal 2004 al 2007;

CONSIDERATA la necessità di tornare ad effettuare la valutazione di utilità di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 anche in ordine agli alloggi che, già valutati in applicazione delle norme così abrogate, non sono stati alienati per mancato esaurimento dei procedimenti di cui al citato articolo 26, comma 11-*quater*,

CONSIDERATA la necessità di predisporre i piani di gestione relativi agli alloggi in dotazione negli anni dal 2004 al 2007, alla data del 1° gennaio 2008, di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007, ricomprendendo in tale piano, per effetto del disposto del richiamato comma 631, dell'articolo 2, della stessa legge n. 244 del 2007, anche il numero di alloggi indicato all'allegato 2 del ripetuto decreto ministeriale in data 2 marzo 2006;

CONSIDERATO che con il presente decreto non possono essere individuati gli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, né, quindi, funzionali alle esigenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge n. 244 del 2007, poichè l'individuazione deve essere fatta con riferimento alla utilità dimostrata nell'anno precedente, e che per l'anno 2007, così come per i precedenti anni, una tale valutazione era preclusa dalla operatività dell'articolo 26, comma 11-*quater*, allora vigente, del decreto-legge n. 269 del 2003;

VISTA la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi dei tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007;

TENUTO CONTO che sono decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che non si sono pronunciate;

RAVVISATA l'esigenza di procedere all'adozione del presente decreto entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, anche al fine di consentire la

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per Copia Conforme
IL FUNZIONARIO
(Funz. di Amm. Paolo BONFIGLI)

DECRETA:

ART. 1
(Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 6, numeri 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497, in dotazione dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2008 è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nel tipo riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2
(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni)

1. Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedovi non legalmente separati né divorziati, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non superi gli importi di cui alla tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente di cui al comma 1, è incrementato, per gli anni dal 2004 al 2007, per ogni familiare a carico oltre il terzo, degli importi riportati nella citata tabella A.
3. Gli importi riportati nella tabella A, sono comprensivi della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni dal 2004 al 2007.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo non si applicano nel caso in cui gli utenti o i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.
5. Possono, inoltre, mantenere la conduzione degli alloggi delle categorie ASI, AST e ASGC, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.
6. I vedovi od altro familiare convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile.
7. Ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, utenti di alloggi di servizio all'incarico (ASI), si applicano le disposizioni del presente articolo finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 MAR 2008

MINISTERO ISTITUZIONALE
DIFESA
ALLA CORTE DEI CONTI

IL MINISTRO